

## Il punto di vista della Corte costituzionale tedesca sul Next Generation EU

Storicamente, poche corti o tribunali costituzionali continentali hanno rivestito un peso tanto rilevante per la storia giuridica e legislativa dell'Unione europea, quanto la Corte costituzionale tedesca. Le sentenze dei giudici di Karlsruhe<sup>1</sup> hanno scandito numerosi momenti chiave del processo di integrazione europea e di evoluzione dei propri strumenti economici di contrasto alle crisi interne: dalla firma dei Trattati di Maastricht agli aiuti economici alla Grecia dopo la crisi del 2008, fino ad arrivare alle più recenti decisioni sul *Quantitative Easing* della BCE e sul Meccanismo Europeo di Stabilità (MES)<sup>2</sup>.

Nonostante i perenni timori, prevalentemente di natura mediatica, che accompagnano le decisioni della Corte, nessuna sentenza è stata mai realmente in grado di innestare meccanismi giuridici e politici interni al Paese, capaci di giungere al concreto blocco delle iniziative a livello comunitario tramite, ad esempio, il mancato raggiungimento dell'unanimità all'interno dei meccanismi di *governance* relativa agli strumenti comunitari coinvolti. Era, dunque, facilmente prevedibile che, innanzi all'approvazione del più grande programma di sostegno economico e finanziario agli Stati membri dell'Unione europea, il "NextGenerationEU"<sup>3</sup> (d'ora in avanti NGEU), la Corte in oggetto sarebbe stata chiamata certamente ad esprimersi sulla legittimità dello strumento stesso.

Nel marzo 2021, a poca distanza dalla ratifica dell'accordo sul NGEU da parte del Parlamento tedesco ed in attesa dell'approvazione definitiva da parte del Presidente della Repubblica, un gruppo di cittadini tedeschi, guidati da esponenti dell'estrema destra nazionale, ricorre presso la Corte costituzionale<sup>4</sup> sollevando una questione di illegittimità dello strumento e richiedendo la sospensione dell'*iter* di ratifica in Germania. Pur non esprimendosi in alcun modo nel merito del ricorso, con la Decisione del 26 marzo 2021<sup>5</sup> la Corte sospende l'*iter* di ratifica del NGEU, al momento già ratificato da 16 Stati membri<sup>6</sup>. La sentenza di sospensione dell'*iter*, tuttavia, non genera una sospensione del programma di sostegno finanziario a livello comunitario.

---

1 Nome della città tedesca del Baden-Württemberg dove ha sede la Corte costituzionale della Repubblica Federale tedesca.

2 Cfr. G. L. TOSATO, *Karlsruhe torna a bussare alla porta dell'Ue: guai in vista?*, in *Affari Internazionali*, 30 marzo 2021, consultabile sul sito della rivista online dell'Istituto Affari Internazionali all'URL: <<https://www.affarinternazionali.it/archivio-affarinternazionali/2021/03/karlsruhe-torna-a-bussare-alla-porta-dellue-guai-in-vista/>>

3 Cfr. COMMISSIONE EUROPEA, *Piano per la ripresa dell'Europa*, nella sezione *Strategia* del sito della Commissione Europea, consultabile all'URL: <[https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/recovery-plan-europe\\_it](https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/recovery-plan-europe_it)>.

4 Il sistema tedesco a differenza di quello italiano ammette i ricorsi diretti dei cittadini presso la Corte Costituzionale tedesca (*Bundesverfassungsgericht* – BVerfG).

Prima di analizzare i motivi del ricorso, mai resi noti in via ufficiale dai ricorrenti, occorre effettuare una breve panoramica su quelle che sono le basi giuridiche del NGEU all'interno dell'ordinamento comunitario. Il 14 dicembre 2020, al termine di un faticoso *iter* negoziale, il Consiglio dell'UE approva la Decisione 2020/2053<sup>7</sup> relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea e che abroga la Decisione 2014/335/UE, Euratom<sup>8</sup> nella quale la Commissione europea viene autorizzata ad emettere 750 miliardi di debito pubblico europeo; questo atto autorizzativo costituisce la prima base giuridica del NGUE.

La Decisione sulle risorse proprie a sua volta si basa sul contenuto dell'articolo 311 TFUE<sup>9</sup>. Il primo comma autorizza l'Unione europea a dotarsi di mezzi propri *per conseguire i suoi obiettivi e per portare a compimento le sue politiche*<sup>10</sup>, fra i quali rientrano certamente la creazione di un'economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione, alla promozione della coesione economica, sociale e territoriale<sup>11</sup> nonché della solidarietà tra Stati membri<sup>12</sup>, pilastri del NGUE. Il comma due dello stesso articolo prevede la non esclusività delle risorse proprie come mezzo di finanziamento dell'Unione<sup>13</sup>, mettendo in rilievo quel più o meno significativo margine di discrezionalità che l'organizzazione possiede in materia di scelta delle fonti di finanziamento, sulla base degli obiettivi posti e delle necessità emerse<sup>14</sup>.

Lecito, dunque, concordare con il punto di vista delle istituzioni comunitarie (Commissione europea *in primis*) che, visto il tragico contesto di crisi scaturito dalla pandemia, ha ritenuto quello del

---

5 Cfr. CORTE COSTITUZIONALE TEDESCA, *Decisione 2 BvR 547/21 del 26 marzo 2021*, consultabile all'URL: <[https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/EN/2021/04/rs20210415\\_2bvr054721en.htm](https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/EN/2021/04/rs20210415_2bvr054721en.htm)>.

Con tale Decisione la Corte tedesca aveva disposto che la legge relativa alla ratifica della decisione del Consiglio del 14 dicembre 2020 sul sistema delle risorse proprie dell'Unione europea approvata il 25 marzo 2021 dal *Bundestag* e il 26 marzo 2021 dal *Bundesrat*, non poteva essere promulgata dal Presidente federale fino a quando la stessa Corte non si fosse pronunciata.

6 La ratifica della Decisione sulle risorse proprie viene richiesta espressamente dal terzo comma dell'articolo 411 di UNIONE EUROPEA, *Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (versione consolidata)*, in *GUUE C 326* del 26 ottobre 2012, pp. 47-199.

7 Cfr. CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, *Decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio del 14 dicembre 2020*, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea e che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom in *GUUE L 424*, del 15 dicembre 2020, pp. 1-10.

8 Cfr. CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, *Decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio del 26 maggio 2014*, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea in *GUUE L 168* del 7 giugno 2014, pp. 105-111.

9 Cfr. UNIONE EUROPEA, *Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (versione consolidata)*, in *GUUE C 326* del 26 ottobre 2012, cit., art. 311.

10 Ivi, art. 311 comma 1.

11 Cfr. COMMISSIONE EUROPEA, *Domande e risposte: Next Generation EU – Struttura giuridica*, Bruxelles, 8 giugno 2020, consultabile all'URL: <[https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/qanda\\_20\\_1024](https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/qanda_20_1024)>.

12 Cfr. UNIONE EUROPEA, *Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (versione consolidata)*, in *GUUE C 326* del 26 ottobre 2012, cit., art. 222.

13 Ivi, art. 311 comma 2.

14 Cfr. COMMISSIONE EUROPEA, *Domande e risposte: Next Generation EU – Struttura giuridica*, Bruxelles, 8 giugno 2020, cit.

prestito finanziario<sup>15</sup> uno strumento proporzionato all'ingente quantitativo di risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi preposti. Sempre secondo questa linea interpretativa, il NGEU e lo strumento del titolo di debito dell'Unione ad esso connesso, non creando un aggravio diretto sui debiti pubblici degli Stati membri<sup>16</sup>, non incontrerebbero alcun ostacolo espresso all'interno dei Trattati e possono, dunque, rientrare negli strumenti "ordinari" di sostegno agli Stati membri, almeno sotto il punto di vista qualitativo.

Bisogna inoltre sottolineare che l'articolo 122 TFUE prevede alcune deroghe alla normativa generale in situazioni eccezionali di crisi<sup>17</sup>. Su tale base, lo strumento per la ripresa erogherà i finanziamenti, con riferimento all'autorizzazione all'assunzione di prestiti prevista dalla decisione sulle risorse proprie, e destinerà tali fondi ai diversi programmi di spesa, facendo in modo che tali risorse risultino come supplementari rispetto al bilancio annuale e dunque al di fuori del Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) e delle procedure di bilancio<sup>18</sup>.

Venendo ai motivi del ricorso, come anticipato sopra, essi non sono mai stati resi noti ufficialmente dai proponenti e vengono di conseguenza ricavati dalle statuizioni della Corte stessa. I motivi del ricorso sono sostanzialmente due: il primo, quello per noi di maggior rilievo, indicherebbe identificarebbe l'autorizzazione all'emissione di titoli di debito dell'unione come una violazione del principio di attribuzione in quanto tale decisione va ben oltre i limiti dell'agenda di integrazione europea e dunque delle competenze attribuite alla stessa UE al momento della decisione<sup>19</sup>. Il secondo motivo di ricorso, di cui il seguente studio tratterà solo in maniera tangenziale, riguarda la violazione di alcuni principi costituzionali presenti nella legge fondamentale tedesca<sup>20</sup>. In particolare, il secondo motivo di ricorso fa riferimento al diritto sovrano del Parlamento tedesco sul bilancio nazionale, ovvero all'indipendenza del Parlamento in materia di bilancio, la quale, secondo i ricorrenti, sarebbe potenzialmente compromessa dai rischi derivanti dalle passività contratte dalla

15 Ovvero l'emissione di titoli di debito comunitari per finanziare il programma NGEU.

16 Dunque, non contravvenendo al principio del *no bailout* contenuto nell'articolo 125 di UNIONE EUROPEA, *Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (versione consolidata)*, in *GUUE C 326* del 26 ottobre 2012, cit.

17 Cfr. UNIONE EUROPEA, *Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (versione consolidata)*, in *GUUE C 326* del 26 ottobre 2012, cit., art. 122.

18 Cfr. COMMISSIONE EUROPEA, *Domande e risposte: Next Generation EU – Struttura giuridica*, Bruxelles, 8 giugno 2020, cit.

19 Cfr. CORTE COSTITUZIONALE TEDESCA, *Constitutional complaints challenging the Act Ratifying the EU Own Resources Decision ('EU Recovery Package') unsuccessful*, in *Press Release No. 103/2022* del 06 December 2022, consultabile sul sito della *Bundesverfassungsgericht*. all'URL: <<https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/EN/2022/bvg22-103.html>>.

20 Cfr. CORTE COSTITUZIONALE TEDESCA, *Constitutional complaints challenging the Act Ratifying the EU Own Resources Decision ('EU Recovery Package') unsuccessful*, in *Press Release No. 103/2022* del 06 December 2022, cit.

Commissione per i 750 miliardi del NGEU<sup>21</sup>. Come anticipato, il ricorso viene accolto e la procedura di ratifica viene sospesa suscitando perplessità e timori da parte del mondo accademico e politico del Continente.

Il 6 dicembre 2022 la Corte costituzionale tedesca si è espressa<sup>22</sup> sul ricorso in oggetto ritenendo i motivi del ricorso infondati ma, allo stesso tempo, circoscrive tale infondatezza allo specifico contesto a cui il ricorso fa riferimento ed apre ad una più approfondita analisi futura delle questioni sollevate.

Riguardo al primo motivo di ricorso, il superamento dei limiti dell'agenda di integrazione europea, la Corte stabilisce che la decisione sulle risorse proprie dell'UE del 14 dicembre 2020 si basa sull'art. 311 TFUE, paragrafi 1 e 2, in combinato disposto con l'art. 122, paragrafi 1 e 2 e che, dunque, in definitiva *“non è possibile affermare che la decisione sulle risorse proprie dell'UE per il 2020 costituisca una violazione manifesta dell'agenda per l'integrazione europea”*<sup>23</sup> e di conseguenza non viola il principio di attribuzione. In prima istanza i giudici specificano che anche se i Trattati non contengono una competenza specifica che autorizzi l'Unione europea a contrarre prestiti sui mercati dei capitali, essa possa essere ritenuta accettabile in circostanze eccezionali, sulla base dello stesso articolo 311 paragrafo 2<sup>24</sup>.

Il testo della sentenza arricchisce e completa l'interpretazione dei giudici federali stabilendo le condizioni che la Decisione sulle risorse proprie debba soddisfare affinché questa autorizzazione possa definirsi compatibile con l'ordinamento dell'UE: ovvero che la Decisione *“(1) contenga un'autorizzazione a contrarre prestiti per conto dell'Unione europea, (2) garantisca che i fondi ottenuti siano utilizzati esclusivamente per compiti per i quali l'Unione europea è competente in base al principio di attribuzione*<sup>25</sup>, *(3) sottoponga il prestito a limiti sia in termini di durata che di importo degli impegni assunti e (4) preveda che l'importo delle "altre entrate" non superi l'importo*

21 Cfr. A. ZEI, *Karlsruhe e Next generation EU: la decisione del 26 marzo 2021*, in *Nomos. Le Attualità del Diritto*, (2021), n. 1, consultabile all'URL: <<https://www.nomos-leattualitandiritto.it/wp-content/uploads/2021/04/ZEI-Un-singolare-dispositivo-2.pdf>>.

22 Cfr. CORTE COSTITUZIONALE TEDESCA, Sentenza del 6 dicembre 2022 (2 BvR 547/21), che rigetta i ricorsi contro la legge di ratifica della decisione del Consiglio UE relativa all'istituzione del NextGenerationEU, consultabile all'URL: <[https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/EN/2022/12/rs20221206\\_2bvr054721en.html](https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/EN/2022/12/rs20221206_2bvr054721en.html)>

23 Cfr. CORTE COSTITUZIONALE TEDESCA, *Decisione 2 BvR 547/21 del 26 marzo 2021*, cit.

24 Cfr. CORTE COSTITUZIONALE TEDESCA, *Decisione 2 BvR 547/21 del 26 marzo 2021*, cit. paragrafo 1, punto A.

25 Secondo la corte *“Autorizzare l'Unione europea a contrarre prestiti sui mercati del credito a titolo di "altre entrate" non costituisce una violazione manifesta dell'art. 311, paragrafi 2 e 3, del TFUE quando i fondi sono utilizzati per l'esercizio delle competenze assegnate all'Unione europea e, a tal fine, sono fin dall'inizio strettamente limitati a tali scopi specifici”*

*totale delle risorse proprie*<sup>26</sup>”. Di conseguenza, se ne deduce che, secondo la Corte, sarebbe manifestamente inammissibile che l'Unione europea si indebitasse sui mercati dei capitali per finanziare in maniera ordinaria, il proprio bilancio. Trattasi di “linee guida” interpretative che non riguardano solo il caso specifico della decisione del 14 dicembre 2020, ma anche tutte le decisioni future che, pur non provenendo dalla Corte di Lussemburgo, rivestono grande peso a livello continentale oltre che nazionale. Una prospettiva che si pone in netta contrapposizione con quella parte del mondo accademico e politico che vede negli strumenti derivanti dalla creazione del debito comune europeo e dall’aumento delle risorse proprie dell’organizzazione una potenziale e concreta via di uscita ai problemi legati all’inadeguatezza degli attuali meccanismi intergovernativi di *governance* economica delle crisi che colpiscono il Continente.

In secondo luogo, con riferimento all’articolo 122 TFUE la Corte solleva numerosi dubbi sull’effettiva validità di tale articolo come base giuridica al NGEU, in contraddizione con l’interpretazione della Commissione UE. Secondo i giudici la competenza per le misure eccezionali di cui all’art. 122 TFUE “*deve essere generalmente intesa in senso restrittivo*”<sup>27</sup> mettendo in discussione il ricorso a questa disposizione del Trattato nel caso in esame. La formulazione dell’art. 122, par. 2, prevedrebbe l’assistenza solo per le difficoltà “*causate da calamità naturali o da altri eventi eccezionali*”<sup>28</sup> escludendo l’assistenza agli Stati membri come gruppo collettivo dal campo di applicazione di questa disposizione. Un’altra causa di incompatibilità sarebbe rappresentata dalla prevalente destinazione d’uso dei fondi del NGEU ad ambiti non direttamente collegati con la “calamità” pandemica in oggetto, ovvero i fondi destinati al raggiungimento dell’obiettivo climatico oppure, anche se solo in parte, quelli per la digitalizzazione.

Infine, i giudici sottolineano come sebbene non si possa nemmeno stabilire una violazione dell’art. 125 TFUE allo stesso tempo non è possibile escludere un’“*elusione*” di questa disposizione, anche se, al momento, tale esclusione non è manifestamente evidente<sup>29</sup>. Una violazione diretta dell’art. 125 paragrafo 1 TFUE<sup>30</sup> può essere esclusa fin dall’inizio, dato che il NGEU non stabilisce la responsabilità dell’Unione europea per gli impegni degli Stati membri né crea un meccanismo che imponga una responsabilità diretta agli Stati membri. Di fatto, lo scopo della cosiddetta clausola di

---

26 Secondo la Corte le risorse stanziare per il NGEU definibili come “altre entrate” potrebbero superare le “risorse proprie” di cui all’articolo 311, paragrafo 3, del TFUE. Tuttavia, ciò non è palesemente evidente al momento della decisione.

27 Cfr. CORTE COSTITUZIONALE TEDESCA, *Decisione 2 BvR 547/21 del 26 marzo 2021*, cit. paragrafo 1, punto B.

28 Cfr. UNIONE EUROPEA, *Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (versione consolidata)*, in *GUUE C 326* del 26 ottobre 2012, cit., art. 122, par. 2.

29 Cfr. CORTE COSTITUZIONALE TEDESCA, *Decisione 2 BvR 547/21 del 26 marzo 2021*, cit. paragrafo 1, punto C.

30 Cfr. UNIONE EUROPEA, *Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (versione consolidata)*, in *GUUE C 326* del 26 ottobre 2012, cit., art. 125 paragrafo 1.

non salvataggio, presente nell'articolo 125, è quello di garantire che la politica finanziaria degli Stati membri rimanga autonoma e che non vi sia una responsabilità reciproca per le rispettive passività degli Stati membri<sup>31</sup>. Il diritto dell'Unione europea non consente una perequazione finanziaria tra gli Stati membri. Non si può tuttavia escludere del tutto un potenziale aggiramento della clausola di non salvataggio. Dinanzi agli alti debiti pubblici dei principali Stati membri beneficiari del programma, la preoccupazione dei giudici tedeschi è che il NGEU possa essere utilizzato per *“alleviare la pressione della logica di mercato su questi Stati membri”*<sup>32</sup> concedendogli condizioni di prestito favorevoli<sup>33</sup>. Il principio del *no bailout*<sup>34</sup>, ivi contenuto, di conseguenza non vieterebbe solo l'assunzione diretta di debiti di uno Stato membro da parte degli altri o da parte dell'Unione ma si opporrebbe anche a interventi solidaristici europei, che possano riflettersi in un incremento di passività di uno Stato membro verso l'Unione. Inutile rimarcare la pericolosità di una siffatta lettura dell'art. 125 sia in ordine al caso in questione, sia più in generale per gli sviluppi dell'Europa di cui si è fatta parola in precedenza.

I rilievi sull'articolo 125 TFUE devono essere letti anche nell'ottica del secondo motivo di ricorso, quello inerente al principio della sovranità del Bundestag in tema di bilancio. Come anticipato in precedenza, i timori riguardano le passività che potrebbero riversarsi sulla Germania ove costretta a supplire all'eventuale incapacità dell'Unione a far fronte con i propri mezzi al rimborso degli 806 miliardi di Eurobond emessi per finanziare i 750 miliardi del programma, come pure le passività derivanti dall'inadempimento da parte degli altri Stati membri degli obblighi di contribuzione ad essi spettanti<sup>35</sup>. Pur considerando i suddetti rilievi, la Decisione sulle risorse proprie dell'UE 2020 non pregiudica l'identità costituzionale della Legge fondamentale ai sensi dell'articolo 79, paragrafo 3 della stessa.

La Corte di Karlsruhe è voluta intervenire in modo efficace e rapido su una questione di forte rilevanza politica economica e giuridica, non solo per la Germania, ma per tutto il Continente e per il futuro del processo di integrazione europea. Nonostante il buon senso della Corte, sulla sentenza aleggia un forte sentore di provvisorietà e di incertezza che potrebbe portare ad evoluzioni future che conducano a decisioni di segno opposto. Basti pensare al fatto che nel testo della sentenza i

31 Cfr. CORTE COSTITUZIONALE TEDESCA, *Decisione 2 BvR 547/21 del 26 marzo 2021*, cit. paragrafo 1, punto C.

32 Ivi, paragrafo 1, punto C, bb).

33 Con le sovvenzioni a fondo perduto finanziate dal debito e il prestito dell'Unione europea nel contesto del NGEU, la necessità per gli Stati membri di contrarre nuovi prestiti a livello nazionale si riduce notevolmente.

34 Principio in base al quale né l'Unione Europea, né i singoli Stati membri risponderanno o si faranno carico degli impegni assunti da un altro Stato membro o da suoi enti territoriali.

35 Cfr. G. L. TOSATO, *Via libera da Karlsruhe: rimossi gli ostacoli a Next Generation EU*, in *Affari Internazionali*, 22 aprile 2021, consultabile sul sito della rivista online dell'Istituto Affari Internazionali all'URL: <<https://www.affarinternazionali.it/archivio-affarinternazionali/2021/04/via-libera-da-karlsruhe-next-generation-eu-puo-andare-avanti/>>.

giudici sottolineano che trattandosi di un procedimento cautelare di carattere urgente le questioni oggetto del ricorso potevano essere analizzate esclusivamente in maniera sommaria non potendo giungere a conclusioni definitive<sup>36</sup>.

I molteplici dubbi sull'effettivo sconfinamento dell'Unione europea dai poteri ad essa conferiti, come pure sui rischi di passività per il contribuente tedesco permangono e ben si sviluppano all'interno del ragionamento della Corte<sup>37</sup>. La decisione nel merito delle varie questioni è pertanto rinviata al seguito del procedimento ordinario, il cui esito giungerà certamente prima del termine naturale del programma del NGEU.

Sulla questione, se nel caso di specie si prospetti l'esistenza di un atto *ultra vires*, la Corte fa espressa menzione di un rinvio preliminare alla Corte di giustizia dell'Unione europea. Il rinvio alla Corte di Lussemburgo costituisce uno strumento già ampiamente utilizzato in precedenza dai giudici di Karlsruhe salvo il fatto che gli stessi giudici si riservino di decidere anche in senso contrario ai giudici di Lussemburgo. Questa riserva espressa non fa altro che incrementare le sensazioni di “disagio” e “sforzo interpretativo” che permeano la sentenza, ma che non trovano, di fatto, immediata giustificazione sul piano giuridico<sup>38</sup>. Seppur figlie di un'interpretazione moderatamente estensiva e di uno spirito solidale legato più alla necessità emergenziali della crisi pandemica piuttosto che alla volontà di far evolvere il sistema di integrazione europea, non si può di certo affermare che suddette basi giuridiche siano forzate o tantomeno contrarie ai principi comunitari, quelli di sussidiarietà e solidarietà *in primis*.

Non possiamo ignorare però che quella della Corte fosse in buona parte una decisione obbligata poiché, come sottolineato dalla maggior parte degli analisti politici, un eventuale accoglimento delle istanze dei ricorrenti avrebbe implicato il blocco del programma a livello europeo con un conseguente effetto a cascata di conseguenze politiche ed economiche sia per gli stati membri che per le istituzioni europee<sup>39</sup>. Viceversa, la Corte osserva ragionevolmente che all'eventuale accertamento successivo di profili di incostituzionalità governo e Parlamento tedesco avrebbero modo di “porvi rimedio”.

---

36 Dove per definitive si intende valide per il medio e lungo termine, aprendo a possibili rovesciamenti in sede di procedimento ordinario prima della fine del programma NGEU prevista nel 2026.

37 Cfr. CORTE COSTITUZIONALE TEDESCA, Sentenza del 6 dicembre 2022 (2 BvR 547/21), cit.

38

39 Che, lo ricordiamo, a dicembre 2022 avevano già emesso un numero rilevante di titoli concretizzando il programma di aiuti finanziari nei confronti degli Stati membri.

## BIBLIOGRAFIA

### FONTI INTERNAZIONALI

#### Fonti Normative

#### *Fonti Pattizie*

UNIONE EUROPEA, *Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (versione consolidata)*, in *GUUE C 326* del 26 ottobre 2012, pp. 47-199.

#### *Organismi Unione Europea*

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, *Decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio del 26 maggio 2014*, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea in *GUUE L 168* del 7 giugno 2014, pp. 105-111.

COMMISSIONE EUROPEA, *Piano per la ripresa dell'Europa*, nella sezione *Strategia* del sito della Commissione Europea, consultabile all'URL: [https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/recovery-plan-europe\\_it](https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/recovery-plan-europe_it).

COMMISSIONE EUROPEA, *Domande e risposte: Next Generation EU – Struttura giuridica*, Bruxelles, 8 giugno 2020, consultabile all'URL: [https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/qanda\\_20\\_1024](https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/qanda_20_1024).

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, *Decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio del 14 dicembre 2020*, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea e che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom in *GUUE L 424*, del 15 dicembre 2020, pp. 1-10.

#### *Altre fonti*

CORTE COSTITUZIONALE TEDESCA, *Decisione 2 BvR 547/21 del 26 marzo 2021*, consultabile all'URL: [https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/EN/2021/04/rs20210415\\_2bvr054721en.htm](https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/EN/2021/04/rs20210415_2bvr054721en.htm). Con tale Decisione la Corte tedesca aveva disposto che la legge relativa alla ratifica della decisione del Consiglio del 14 dicembre 2020 sul sistema delle risorse proprie dell'Unione europea approvata il 25 marzo 2021 dal *Bundestag* e il 26 marzo 2021 dal *Bundesrat*, non poteva essere promulgata dal Presidente federale fino a quando la stessa Corte non si fosse pronunciata.

CORTE COSTITUZIONALE TEDESCA, *Sentenza del 6 dicembre 2022 (2 BvR 547/21)*, che rigetta i ricorsi contro la legge di ratifica della decisione del Consiglio UE relativa all'istituzione del NextGenerationEU, consultabile sul sito della *Bundesverfassungsgericht*. all'URL: [https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/EN/2022/12/rs20221206\\_2bvr054721en.html](https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/EN/2022/12/rs20221206_2bvr054721en.html).

CORTE COSTITUZIONALE TEDESCA, *Constitutional complaints challenging the Act Ratifying the EU Own Resources Decision ('EU Recovery Package') unsuccessful*, in *Press Release No. 103/2022* del 06 December 2022, consultabile sul sito della *Bundesverfassungsgericht*. all'URL: <https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/EN/2022/bvg22-103.html>.

### LETTERATURA

TOSATO G. L., *Karlsruhe torna a bussare alla porta dell'Ue: guai in vista?*, in *Affari Internazionali*, 30 marzo 2021, consultabile sul sito della rivista online dell'Istituto Affari



Internazionali all'URL: <<https://www.affarinternazionali.it/archivio-affarinternazionali/2021/03/karlsruhe-torna-a-bussare-alla-porta-dellue-guai-in-vista/>>.

TOSATO G. L., *Via libera da Karlsruhe: rimossi gli ostacoli a Next Generation EU*, in *Affari Internazionali*, 22 aprile 2021, consultabile sul sito della rivista online dell'Istituto Affari Internazionali all'URL: <<https://www.affarinternazionali.it/archivio-affarinternazionali/2021/04/via-libera-da-karlsruhe-next-generation-eu-puo-andare-avanti/>>.

ZEI A., *Karlsruhe e Next generation EU: la decisione del 26 marzo 2021*, in *Nomos. Le Attualità del Diritto*, (2021), n. 1, consultabile all'URL: <<https://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/wp-content/uploads/2021/04/ZEI-Un-singolare-dispositivo-2.pdf>>.

#### SITOGRAFIA

Commissione Europea - URL: <[https://ec.europa.eu/info/index\\_it](https://ec.europa.eu/info/index_it)>

Corte Costituzionale Federale Tedesca – URL: <<https://www.bundesverfassungsgericht.de/>>

Istituto Affari Internazionali (IAI) – URL: <[://www.iai.it/it](https://www.iai.it/it)>

Istituto per gli Studi di Politica Internazionale (ISPI) – URL: <<https://www.ispionline.it/>>

Nomos – Le Attualità nel diritto – URL: <<https://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/>>